

Holding di partecipazioni: Luci e ombre

di Andrea Circi – *Global Tax & Legal Family Business Leader* - Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.

Redatto in data 28 giugno 2021

L'inquadramento fiscale delle società di partecipazione continua a mostrare non poche criticità. Tra le più rilevanti rientra l'applicazione del test di prevalenza alle *holding* industriali, tema affrontato e in parte risolto in recenti documenti di prassi.

Con il recepimento della direttiva "ATAD" (*Anti Tax Avoidance Directive*) 2016/1164, è stata introdotta nell'ordinamento tributario una definizione di società finanziarie rilevante sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.

Con riferimento alle *holding*, per distinguere le finanziarie dalle non finanziarie, è stato previsto un apposito test valevole per le une e per le altre. Esso prevede che l'esercizio in via "prevalente" dell'attività di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni detenute e delle attività ad esse ancillari sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

A seconda della natura dei soggetti partecipati, poi, tali *holding* si distinguono in "finanziarie" e "non finanziarie".

In particolare, le società di partecipazione non finanziaria sono quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

L'individuazione delle società di partecipazione non finanziaria (*holding* industriali) e dei soggetti assimilati presenta tutt'ora profili problematici.

In merito al test di prevalenza e all'esatta individuazione delle partecipazioni rilevanti, si fa presente come tale problematica sia stata oggetto di due recenti pronunce dell'Agenzia delle entrate.

Normativa di riferimento

L'art. 162-*bis* del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) distingue i soggetti che svolgono attività finanziaria in quattro categorie:

- i)* i soggetti che svolgono attività propriamente finanziaria (c.d. "intermediari finanziari");
- ii)* le *holding* finanziarie;
- iii)* le *holding* non finanziarie o c.d. *holding* industriali e/o commerciali;
- iv)* i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, cioè tutti quei soggetti che svolgono attività finanziaria, ma non nei confronti del pubblico.

Nella prima (Risposta n. 40/2021) vengono esaminati due particolari aspetti. Da un lato, considerato che la valutazione della prevalenza dev'essere operata al momento della presentazione della dichiarazione, si chiarisce che il bilancio cui fare riferimento è quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Dall'altro, l'Amministrazione analizza il caso in cui l'attivo patrimoniale sia investito complessivamente per oltre il 50% in partecipazioni, ma nessuna delle due categorie (partecipazioni finanziarie e partecipazioni non finanziarie) sia da considerarsi rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 162-*bis* in quanto non eccedente per oltre il 50% il totale dell'attivo.

L'Agenzia ha affermato che se le partecipazioni detenute risultino complessivamente superiori al 50% del totale dell'attivo, il soggetto sarà da inquadrarsi tra le *holding*, dovendo poi verificarsi se rientri tra le società di partecipazione finanziaria o non finanziaria, a seconda che le partecipazioni in intermediari finanziari eccedano o meno l'ammontare di quelle in società industriali, commerciali e di servizi.



In conclusione, occorrerebbe dapprima valutare la prevalenza prendendo come riferimento l'insieme unitario delle partecipazioni e, solo successivamente, dare rilevanza alla tipologia di partecipazioni al fine di attribuire lo *status* di *holding* industriale o finanziaria.

Nella seconda Risposta (n. 266/2021), l'Agenzia ha chiarito che non rilevano ai fini del test di prevalenza le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. Test che, a questo punto, tiene conto delle sole partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e, come ulteriormente specificato dall'Amministrazione finanziaria, e delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in virtù di una decisione di smobilizzo, originariamente iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (così anche Risposta n. 363/2021).

Ad esempio, le società di gestione di portafogli finanziari che operano nel proprio esclusivo interesse non si qualificano come società di partecipazioni se l'attivo è rappresentato, in prevalenza, da partecipazioni iscritte tra l'attivo circolante. Pertanto, le società con partecipazioni "acquisite a fini meramente speculativi" non sono qualificabili come *holding ex art. 162-bis* ma sono equiparate alle società industriali.

Riguardo poi alle società che, a loro volta, detengono partecipazioni in altre società (c.d. *subholding*), viene data rilevanza alla composizione delle partecipazioni detenute dalla *subholding*. Di conseguenza, la *holding* assumerà natura di *holding* industriale o finanziaria a seconda della composizione delle partecipazioni detenute dalla *subholding*.

Ricordiamo che la classificazione delle società come *holding* produce evidenti effetti in ambito fiscale. Alle *holding* finanziarie, ad esempio, non si applicano le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e delle svalutazioni e perdite su crediti.

Con riferimento all'IRAP, alle *holding* non finanziarie si applica l'aliquota del 4,65%, propria degli intermediari finanziari, e non quella del 3,9%.

Le *holding*, inoltre, possono essere soggette a taluni adempimenti quali la comunicazione all'Anagrafe tributaria, la comunicazione ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e la comunicazione ai fini FATCA.

Alla luce di quanto detto, considerati i nodi interpretativi ancora da sciogliere e che le suddette risposte ad interpello trattano casi specifici legati al test di prevalenza, potrebbe essere auspicabile la pubblicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un documento di prassi che affronti in modo organico l'argomento.

Fattispecie	Società di partecipazioni finanziarie	Società di partecipazioni non finanziarie
Interessi passivi (Art. 96 TUIR)	Non opera la deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del risultato operativo lordo.	Opera la deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del risultato operativo lordo, così come per le imprese industriali e commerciali.
Svalutazioni e perdite su crediti (Art. 106 TUIR)	Deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Se diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Nell'ammontare dei crediti rilevanti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.	Si applica la disciplina prevista per le società industriali (limite dello 0,5% annuale fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti iscritti a fine esercizio).
Maggiorazione dell'aliquota IRES del 3,5% (Art. 1, co. 65, Legge 208/2015)	Applicabile	Non applicabile
Base imponibile IRAP (Art. 6, D. Lgs. 446/1997)	Determinata in derivazione dal conto economico redatto in conformità agli schemi della Banca d'Italia.	Determinata aggiungendo alla base imponibile delle società industriali la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati, questi ultimi assunti nella misura del 96% del loro ammontare.
Aliquota IRAP (Art. 6, co. 1-bis, D. Lgs. 446/1997)	Aliquota maggiorata al 4,65%, più eventuali maggiorazioni da parte delle Regioni.	Aliquota maggiorata al 4,65%, più eventuali maggiorazioni da parte delle Regioni.
Obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (Art. 10, co. 10, D. Lgs. 141/2010)	Soggette a tale adempimento.	Soggette a tale adempimento.